



MODIFICA STATUTO CASA LAUDATO SII A.P.S.

Il sottoscritto, Sig. Corrado Bardella, nato a Milano (MI), il 14/05/1965 residente a Varese (VA), Piazza Canonica n. 11, cittadino italiano codice fiscale BRD-CRD65E14F205V, quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell'associazione Casa Laudato sii a.p.s. con sede legale in Caronno Varesino (VA), Via Santa Croce n.1 - codice fiscale 95096140124;

Premesso che

1. In data 02 ottobre 2021 veniva costituita l'associazione Casa Laudato Sii aps;
2. L'articolo 8 dell'atto costitutivo delega al presidente il compimento di ogni atto necessario per l'ottenimento dell'iscrizione al RUNTS. Nello specifico il citato articolo recita: "Al presidente viene fin da ora conferito ogni potere al fine di apportare ogni modifica, sia al presente atto che all'allegato statuto, che venisse richiesta dalle competenti autorità al fine di ottenere l'iscrizione nel registro delle APS della Regione Lombardia e quando costituito nel RUNTS, dando fin da ora per rato e valido il suo operato."
3. In data 11/10/2021 l'atto costitutivo e lo statuto venivano registrati all'Agenzia delle Entrate di Varese alla serie 3 n. 1999;

4. In data 13/12/2021 l'atto costitutivo e lo statuto venivano depositati telematicamente presso il RUNTS che attribuiva il numero di protocollo 296387;

5. In data 19/01/2022 il RUNTS, Sezione Provinciale di Varese richiedeva alcune modifiche allo statuto;

Stante quanto premesso, ad evasione delle richieste avanzate dal RUNTS

apporta le seguenti modifiche statuarie.

Le modifiche riguardano gli articoli: 3.2, 6.1, 6.6, 17.1 e 21.2.

Modifica articolo 3.2

Articolo vigente: ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a)
- b) interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni (lett. c)

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lett. d);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 (lett. i);

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (lett. u).

g) organizzazione di strutture di accoglienza per persone con difficoltà psichica/relazionale.

viene modificato come segue:

3.2 Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni (lett. c);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 (lett. i);

d) organizzazione di strutture di accoglienza per persone con difficoltà psichica/relazionale.

Modifica articolo 6.1

Articolo vigente: L'Associazione è aperta a tutti coloro, che essendo maggiori di età ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli scopi e gli ideali, ne accettano lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Viene modificato come segue:

6.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro, che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzio-

nali, ne condividono lo spirito, gli scopi e gli ideali, ne accettano lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Modifica articolo 6.6

Articolo vigente: Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Viene modificato come segue:

6.6 Ciascun associato ha diritto di voto, in caso di minore età dell'associato, il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Modifica articolo 17.1

Articolo vigente: L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte

dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

Viene modificato come segue:

17.1 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

Modifica articolo 21.2

Articolo vigente: Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione: eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali

previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Viene modificato come segue:

21.2 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione: eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 2 e 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).

Varese, 1 febbraio 2022

Sig. Corrado Bardella



Si allega versione integrale rivista dello statuto sociale sotto la lettera A



Allegato A all'atto di modifica dello statuto

STATUTO CASA LAUDATO SII A.P.S.

Art. 1. - Costituzione - Denominazione - Sede

1.1 E costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: «Casa Laudato SII A.P.S.» di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

1.2 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di Caronno Varesino (VA) e la sua durata è illimitata. L'organo di amministrazione potrà costituire sedi operative, unità locali nel territorio della Regione Lombardia. L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2. - Finalità

2.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce

la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3. - Attività di interesse generale

3.1 L'Associazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.

3.2 Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

(lett. a)

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni (lett. c)

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 (lett. i);

d) organizzazione di strutture di accoglienza per persone con difficoltà psichica/relazionale

3.3 L'Associazione svolge le attività di interesse generale a favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche degli associati, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. 117/2017. L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, e le cariche sono gratuite.

3.4 L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla

disabilità intellettiva, psichiatrica e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di "presa in carico";

e) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture di soggiorno a lungo termine, strutture con la finalità e la progettualità voluta dalla legge 112 del 22 giugno 2016 (cd Legge del dopo di noi), diurne, strutture ed ogni altra attività connessa e pertinente;

f) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;

g) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per

la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.

3.5 Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

3.6 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà comunque avvalersi della collaborazione di persone che prestano la loro opera a puro titolo di volontariato; in tal caso sarà tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3.7 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di amministrazione dell'Associazione, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'art. 6 del citato decreto e dal decreto 107/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 4 - Attività diverse

4.1 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di Interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.2 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

5.1 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

6.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro, che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli scopi e gli ideali, ne accettano lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

6.2 L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di

lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

6.3 I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

6.4 L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6.5 L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.6 Ciascun associato ha diritto di voto, in caso di minore età dell'associato, il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

7	- Diritti e doveri dei soci	regol
7.1	I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.	ciali b) lità taria c)
7.2	La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.	bili Art. 8.1 scio 8.2
7.3	L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.	dall di A
7.4	Ciascun associato ha diritto:	zion
a)	di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;	ment effe all'
b)	di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	all' conf
c)	di partecipare alle attività promosse dall'associazione;	8.3 dall
d)	di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee,	soci
e)	di recedere in qualsiasi momento.	part
7.5	Ciascun associato ha il dovere di:	l'es
a)	rispettare il presente statuto, gli eventuali	assoc

regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

8.1 La qualità di socio si perde in caso di decesso, di scioglimento, recesso o esclusione.

8.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

8.3 L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

8.4 La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

8.5 La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

8.6 L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

9.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

9.3 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

10.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;

possono inoltre essere costituiti:

- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

10.2 Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

10.3 Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

11.1 L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il

luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

11.2 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

11.3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

11.4 Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

11.5 Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione e sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

11.6 È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i

componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.2 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

13. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

13.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

13.3 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede operativa dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Organo di Amministrazione

14.1 L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato

14.3 L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

14.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.5 I componenti dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea modalità di voto

15.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

15.2 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il

voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

15.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

15.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

15.5 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

15.6 All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

15.7 I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

15.8 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

15.9 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

15.10 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

16.1 L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) deliberare l'ammontare della quota sociale annuale;

- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o

dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

17.1 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

17.2 L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che documenti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

17.3 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno (3) tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

17.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

17.5 Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

17.6 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

17.7 Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente

18.1 Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

18.2 Il presidente:

ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da

Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

18.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

18.4 Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di Controllo e Revisione Legale (se nominati)

19.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

19.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti.

19.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

19.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.6 Al superamento dei limiti di cui all'art 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è

attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art 20 - Libri sociali

20.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

20.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

20.3 I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del

giorno e i risultati di eventuali votazioni.

20.4 Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

20.5 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni

Art. 21 - Risorse economiche

21.1 Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art 79, comma 2 del D.lgs. 117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

21.2 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione: eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 - Scritture contabili

22.1 L' Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

23.1 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

23.2 Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

23.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

23.4 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

23.5 Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

23.6 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

24.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

24.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

25.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

26.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

26.2 Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Letto approvato sottoscritto, Varese 01 febbraio 2022

Sig. Corrado Bardella



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP - UFF. TERR. VARESE
REG. 11162-22 N 368 S3 - ESENTE
IL FUNZIONARIO DEL-TO

